

IL QUOTIDIANO GIURIDICO IPSOA - 7-3-2009

Esercizio dello jus variandi
Assegnazione a mansioni inferiori

Il fatto di aver adibito temporaneamente il lavoratore a mansioni meno impegnative non configura ipotesi di demansionamento professionale.

di Giulio Bruno

Con presente sentenza la Suprema Corte interviene sul problema della legittimità o meno dell'assegnazione a mansioni inferiori di un dipendente in stato ansioso-depressivo.

Nel caso in esame un lavoratore conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Banca per la quale aveva lavorato e, dopo avere illustrato la sua carriera che lo aveva portato alla massima qualifica di funzionario, esprimeva di essere stato dequalificato, con un gravissimo danno alla salute, del quale chiedeva il risarcimento.

Il Tribunale, previa costituzione ed opposizione della banca convenuta, respingeva la domanda attrice. Proponeva pertanto appello l'attore, ma il giudice di gravame confermava la sentenza di primo grado sostenendo che il lavoratore era stato sottoposto a visita di idoneità al lavoro, dopo un periodo in cui aveva effettuato diverse assenze dal lavoro ed aveva subito un grave lutto, dato che aveva perso tragicamente la figlia gravemente ammalata da anni. Tale visita attestava l'esistenza di sindrome ansioso-depressiva e suggeriva l'affidamento di mansioni compatibili con le residue energie lavorative.

A partire dal periodo successivo alla ripetuta visita, il lavoratore era stato a lungo assente per malattia, e pertanto veniva nominato consulente finanziario presso una filiale della banca, espletando una funzione dotata di autonomia e responsabilità diretta verso la filiale capogruppo.

Secondo la Corte di merito la banca convenuta non aveva posto in essere alcuna dequalificazione, né il dipendente aveva subito alcuna umiliazione nella sua professionalità, non sussistendo quindi i presupposti per la domanda di risarcimento del danno.

Avverso detta decisione, proponevano ricorso per Cassazione gli eredi del lavoratore. In particolare i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., dell'art. 2103 Codice Civile. Tale norma pone due facoltà ed un divieto:

- -

la facoltà di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime svolte con pari retribuzione; la facoltà di assegnare il lavoratore a mansioni superiori con diritto alla relativa retribuzione;

- -

il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori.

Al di fuori di questi casi, il lavoratore può sempre opporre il proprio rifiuto allo svolgimento di mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto, in forza dell'eccezione di inadempimento ex art.1460c.c., senza quindi esporsi ad una responsabilità disciplinare.

Nel caso in esame, il giudice di appello ha disapplicato la citata norma, pur avendo riconosciuto che al loro dante causa erano state attribuite mansioni “meno importanti”, quindi dequalificanti. In particolare, le mansioni attribuite al dipendente sarebbero state individuate seguendo le conclusioni cui era giunto il collegio medico, ma questo aveva giudicato il dipendente stesso “perfettamente guarito” dalla depressione nervosa. Ma se è vero che le condizioni di salute del lavoratore vanno tenute presenti nell'assegnazione delle mansioni, in nessun caso è consentito attribuire “automaticamente mansioni inferiori a quelle fino ad allora ricoperte”, e ciò tenendo conto che il collegio medico aveva ritenuto l'attore perfettamente guarito, mentre “solo in via precauzionale poteva essere opportuno adibirlo temporaneamente a mansioni inferiori”.

Secondo la S.C., il giudice di merito, confermando la statuizione del primo giudice, ha ritenuto insussistente la prova della dequalificazione, ponendo peraltro in evidenza la particolare situazione del lavoratore, il quale presentava una grave sindrome depressiva, dovuta a vicende familiari, indipendentemente ed a prescindere dal lavoro svolto. Egli era stato spesso assente per malattia e, sottoposto a visita di idoneità, era stato diagnosticato come guarito, ma con l'indicazione che era opportuno adibirlo a mansioni meno impegnative.

Il giudice di merito ha proceduto all'analisi delle mansioni svolte prima e dopo la malattia ed ha concluso che, in relazione alla qualifica di funzionario rivestita dall'interessato, non sussisteva la lamentata dequalificazione, onde veniva meno in radice il presupposto per il risarcimento del danno.

[Cassazione civile, Sez.Lavoro, Sentenza 16 febbraio 2009, n. 3710](#)